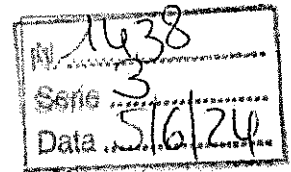




Verbale assemblea ordinaria Associazione Flipnet 16 maggio 2024



Sono presenti: Maurizio Maglioni presidente, Grazia Paladino vicepresidente, Susanna Quaranta tesoriere e segretario.

Sono presenti i consiglieri: Anna Ferrigno, Rosa Carnevale, Daniela Di Donato (per delega), Valeria Pancucci (per delega), Fabio Biscaro, Sandro Gambone (per delega), Maria Rosaria Grasso (per delega), Chiara Spalatro (per delega).

Sono presenti i soci: Anna Maria Apicella, Eleonora Sacchi, Giovanni Saba, Massimo Tosi e Virginia Tripoli.

Alle 18:30 la tesoriere Susanna Quaranta apre la videoconferenza, saluta i partecipanti e si propone quale segretario dell'assemblea. Il Presidente, compiuto l'accertamento per constatare la validità della seduta in quanto presente il quorum previsto dallo Statuto, dichiara la stessa validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente cede la parola a Susanna Quaranta che dà il benvenuto a tutti i nuovi associati presenti e elenca l'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea:

- L'approvazione dello Statuto per adeguamento al RUNTS

Informa anche i partecipanti della possibilità di intervenire in videoconferenza aprendo il microfono o tramite i messaggi dell'applicazione.

Viene illustrata l'importanza del Registro Unico del Terzo Settore per le future attività dell'Associazione, come la partecipazione ai bandi nazionali riservati. I soci intervengono a favore dell'approvazione del nuovo Statuto.

1. Approvazione Statuto per adeguamento al RUNTS

Il documento viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea tramite un modulo Google form con il seguente esito:

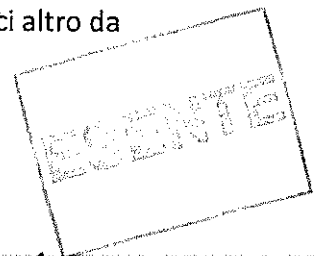
Approvazione Statuto per adeguamento al RUNTS - approvato all'unanimità

Si ringraziano i presenti e si dichiara chiusa l'assemblea e si rimanda alle novità che verranno inviate tramite la newsletter. Nessun altro avendo preso la parola e, non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:10.

16/05/2024

Il Segretario

Il Presidente



FLIPNET

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDATTICA CAPOVOLTA A.P.S.

STATUTO

Denominazione Sede

Art. 1

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **"Flipnet - Associazione per la promozione della didattica capovolta a.p.s."** in seguito alla modifica dello Statuto, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dell'associazione **Flipnet Associazione per la promozione della didattica capovolta a.p.s.**

L'Associazione assumerà la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore - E.T.S. con applicazione della relativa disciplina, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo l'iscrizione nel predetto Registro, l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione medesima negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Roma, via delle Montagne Rocciose, 31.

Il trasferimento della sede non comporta la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e agli associati.

Attività di interesse generale e finalità

Art.3

L'associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali.

Scopo dell'associazione è perseguimento del bene comune, l'elevamento dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, di partecipazione, di inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona e nella solidarietà sociale.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate alle seguenti attività:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Per perseguire gli scopi indicati nell'art. 3 e per realizzare le attività indicate l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- Promuovere la diffusione della didattica capovolta quale metodologia attiva di insegnamento in grado di:
 - contrastare l'insuccesso e l'abbandono scolastico
 - favorire l'inclusione scolastica di tutti i soggetti, in particolare di quelli con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)
 - favorire l'apprendimento cooperativo tra studenti e docenti
 - migliorare la qualità dei rapporti umani tra docenti e studenti
 - favorire l'autonomia nello studio
 - promuovere l'innovazione e la ricerca nella didattica
- Organizzare ed erogare percorsi di formazione on-line e in presenza per docenti di ogni ordine e grado finalizzati alla diffusione della didattica capovolta e di altre metodologie didattiche innovative
- Formare una community di insegnanti che incentivino l'utilizzo della didattica capovolta condividendo strumenti, metodi ed esperienze.
- Promuovere gruppi di lavoro e di ricerca nell'ambito della didattica capovolta e dell'innovazione nella didattica
- Creare una certificazione di flipped teacher a livelli di competenza (beginner, intermediate, formator)
- Diffondere in Italia la cultura del flipped teaching con eventi, corsi di formazione, pubblicazioni
- Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico delle persone che con ruoli diversi operano intorno al mondo della scuola attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento
- Incoraggiare lo sviluppo e la crescita delle persone che con ruoli diversi operano intorno al mondo della scuola, favorendo la loro integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole;
- Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo le persone che con ruoli diversi operano intorno al mondo della scuola nelle diverse fasi del ciclo vitale.

Inoltre l'Associazione potrà:

- Interagire e collaborare attivamente con singoli e organizzazioni, siano essi Enti pubblici o privati, Aziende, Associazioni, al fine di realizzare gli scopi associativi;
- Dotarsi di spazi, strumenti, attrezzature e quant'altro possa essere utile e di raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo;

- Promuovere e gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Attività diverse

Art. 5

L'Associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente.

La loro individuazione è demandata al Consiglio Direttivo.

Associati

Art. 6

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge: il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione di un nuovo associato avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile, non è rimborsabile e non è rivalutabile.

Per tutti gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo, anche in relazione al regolamento ove previsto.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 7

La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni, mancato rinnovo o esclusione.

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata dalla mora superiore a due mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 8

Ciascun associato ha diritto ad un voto nell'assemblea. Può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se, al momento di convocazione dell'assemblea, il numero degli associati dell'Associazione risulti inferiore a cinquecento e di cinque associati se il numero di associati dell'Associazione risulti non inferiore a cinquecento.

Se la rappresentanza è conferita ad un'associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione, né ad Enti da essa controllati o ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi, in applicazione dell'art. 2732, commi 4 e 5, del codice civile.

Organi sociali

Art. 9

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Proviviri
- il Collegio dei Revisori

Tutti gli Organi sociali elettivi hanno la durata di tre anni.

L'eleggibilità degli Organi sociali è libera e tutti gli associati hanno diritto di essere eletti quali membri degli Organi sociali.

In primis, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione e durano in carica fino alla prima Assemblea degli associati.

Assemblea

Art. 10

Tutti gli associati formano l'Assemblea e partecipano alla stessa con diritto di voto se sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché tutte le volte che sia convocata su richiesta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, inviato via posta prioritaria, o via email, a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli associati possono intervenire all'assemblea, indetta in presenza o in videoconferenza, mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica per e-mail - anche per delega, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota. Nel caso di partecipazione "a distanza" all'Assemblea, il diritto di voto potrà essere esercitato per via telematica o per corrispondenza.

Art. 11

L'Assemblea:

- nomina e revoca il Presidente dell'Associazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il programma annuale di attività sociale e stabilisce le direttive d'ordine generale dell'Associazione;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla propria competenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione e delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla propria competenza;
- delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno

Per le deliberazioni dell'Assemblea sarà redatto un apposito verbale a disposizione degli associati.

Art. 12

In via ordinaria, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum costitutivo della adunanza (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Per la modifica dell'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Consiglio Direttivo - Amministratori (membri del Consiglio Direttivo)

Art. 13

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti tra i soci, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante email, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 14

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

Provvedere alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Elaborare e proporre piani di attività da sottoporre all'assemblea.

Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.

Nominare tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario dell'associazione.

Compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.

Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà redatto un apposito verbale a disposizione degli associati.

Art. 15

La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

In applicazione dell'art. 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Presidente

Art. 16

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, la nomina ha durata analoga al Consiglio Direttivo che presiede ed è rieleggibile.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, se nominato dall'Assemblea:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione.

Organo di controllo

Art. 17

L'Organo di controllo, anche monocratico, qualora nominato in applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e/o al superamento dei limiti ivi previsti, è composto da 1 a 3 Membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e dura in carica tre anni.

L'incarico è incompatibile con la carica di Membro del Consiglio Direttivo.

Ai Componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I Componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di Soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231- qualora applicabili -, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento dell'Associazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I Componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio dei Revisori

Art. 18

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato in applicazione dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e al superamento dei limiti ivi previsti, è composto da organo monocratico o fino a tre membri rieleggibili, con idonea capacità professionale, anche non associati, eletti dall'Assemblea.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri. Esprimono, inoltre, motivato parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Conflitto di interessi

Art. 19

Agli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile in materia di annullamento dei contratti conclusi dagli stessi in conflitto di interessi con l'Associazione e di impugnazione delle

delibere adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con l'Associazione.

Art. 20

In conformità all'art. 2373 del codice civile, la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di Terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma delle disposizioni del codice civile qualora possa recarle danno.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I Componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei Consiglieri di sorveglianza.

Responsabilità

Art. 21

Gli Amministratori, i Direttori generali - se presenti -, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Denuncia al Tribunale

Art. 22

Almeno un decimo degli associati, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a 500, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Patrimonio sociale - Entrate

Art. 23

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative;
- dai contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da eventuali rendite patrimoniali;
- dall'attività di raccolta di fondi, anche mediante eventi o manifestazioni;
- dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse da effettuarsi nei limiti e secondo le modalità del D.Lgs 117/2017 e dei decreti di attuazione;
- dai contributi e dagli apporti erogati da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g),

del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 79 del D.Lgs 117/2017;

- dai rimborsi e proventi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- dai residui annuali di gestione;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Art. 24

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a Fondatori, Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri Componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scritture contabili e bilancio

Art. 25

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Il bilancio, redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs 117/2017 ed alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso in cui il bilancio presenti ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220 mila euro, lo stesso può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 nella relazione di missione, ovvero in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Pubblicazione entrate sul sito internet

Art. 26

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 100 mila euro l'Associazione, a norma dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs 117/2017, pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa, cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai Dirigenti nonché agli Associati.

Bilancio sociale

Art. 27

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 1 milione di euro l'Associazione provvederà agli adempimenti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs 117/2017,

concernenti la redazione del bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il suo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Libri sociali

Art. 28

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 (scritture contabili e bilancio), 14 (bilancio sociale se ne ricorrano le condizioni) e 17, comma 1 (registro dei Volontari se presenti), l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati o aderenti, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta all'Organo, che detiene i libri stessi, il quale dovrà renderli disponibili entro massimo 48 ore dalla richiesta.

Raccolta fondi

Art. 29

L'Associazione può effettuare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità all'art. 7D.Lgs. 117/2017 ed alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Volontari e attività di volontariato

Art. 30

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

L'Associazione può avvalersi di Volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai quali saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

I Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro.

I Volontari saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i Terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Lavoratori dell'Associazione

Art. 31

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Per i Lavoratori dell'Associazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del D.Lgs 117/2017 in relazione al loro trattamento economico e normativo.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Art. 32

In caso di estinzione o scioglimento il Patrimonio netto residuo dell'Associazione sarà devoluto, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs 117/17, previo parere dell'Ufficio ivi indicato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Resta ferma la possibilità di avvalersi del silenzio assenso, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, qualora la risposta dello stesso Ufficio non sia resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Clausola di rinvio

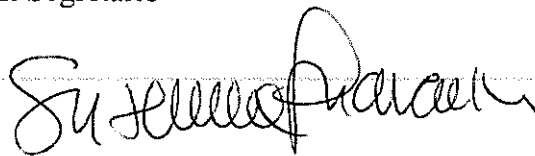
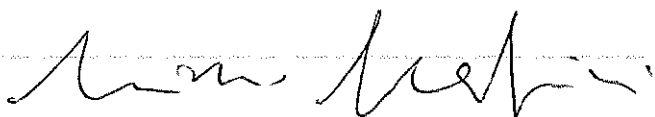
Art. 33

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, i relativi Provvedimenti attuativi, le disposizioni del codice civile nonché la legislazione in materia.

Firme

Il Presidente

Il Segretario



AGE.AGEDP2RM.REGISTRO UFFICIALE.0294171.05-10-2026-U

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo AGEDP2RM,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 294171 e data 05/10/2026